Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0099/0011 - Protocollo 0005867 10/06/2026 - U 1°

Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
ANCONA BARI BOLOGNA BRESCIA CAGLIARI CASERTA CATANIA CROTONE FIRENZE FOGGIA LECCE MILANO PADOVA PALERMO ROMA SALERNO SIRACUSA TORINO TRIESTE VERONA

AI SIGG. PRESIDENTI IN VIA ESCLUSIVA DELLE SEZIONI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DELLE SEZIONI PROCEDURE ALLA FRONTIERA DI
AGRIGENTO BOLOGNA GENOVA MILANO I MONZA-BRIANZA ROMA ROMA I ROMA III TORINO II

AI SIGG. PRESIDENTI IN VIA NON ESCLUSIVA DELLE SEZIONI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
BARI CROTONE FORLI' LIVORNO MILANO II NAPOLI NOVARA PERUGIA TORINO I TRAPANI TREVISO UDINE VICENZA

e, p.c. AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
- Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento
- Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'asilo
ROMA

OGGETTO: Decreto-legge recante disposizioni urgenti per la prima attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo – indicazioni alle Commissioni territoriali in materia di accesso alla procedura, disciplina transitoria, adempimenti conseguenti e raccordo operativo.

Si fa seguito alla nota di indirizzo di questa Commissione nazionale n. 4842 del 12 maggio 2026, avente ad oggetto "*Entrata in vigore dei Regolamenti del Patto UE su migrazione e asilo - prime indicazioni con particolare riguardo al Regolamento Procedure*".

Al riguardo, a parziale completamento delle indicazioni già fornite con la missiva sopra menzionata, si forniscono le prime indicazioni di sintesi sui principali contenuti del decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno scorso, in materia di giustizia e l'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, in corso di pubblicazione, con

Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0099/0011 - Protocollo 0005867 10/06/2026 - U 1°

particolare riguardo alle disposizioni concernenti l'accesso alla procedura di protezione internazionale, all'articolazione della procedura di frontiera ed alle tipologie di decisioni che possono essere adottate da codeste Commissioni, nonché ai conseguenti passaggi operativi di maggiore rilievo.

1. Struttura del quadro ordinamentale

Il decreto-legge interviene, in via d'urgenza, per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento interno alle principali innovazioni introdotte dal Patto, con specifico riguardo alla procedura comune di protezione internazionale, alle procedure di frontiera, agli accertamenti preliminari, ai profili documentali del richiedente e al rafforzamento dell'assetto organizzativo delle autorità competenti.

Tale intervento urgente non pregiudica, peraltro, l'ulteriore corso del disegno di legge A.S. n. 1869, recante "Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024", attualmente in fase di esame presso la 1ª Commissione permanente del Senato, al termine del quale il quadro ordinamentale di riferimento potrà acquisire maggiore stabilità e compiutezza.

In termini generali, il provvedimento d'urgenza disciplina, in particolare, i profili concernenti la ridefinizione delle competenze delle autorità coinvolte nella ricezione, registrazione e trattazione delle domande; l'introduzione e il coordinamento delle procedure di frontiera e dei relativi termini; la regolazione degli accertamenti preliminari, anche ai fini dell'identificazione e dei controlli di sicurezza; l'adeguamento della disciplina relativa al trattenimento, alle misure alternative e al rischio di fuga; il rafforzamento organizzativo delle Commissioni territoriali e delle strutture giudiziarie chiamate a intervenire nei procedimenti connessi.

2. L'accesso alla procedura di protezione internazionale

In tale complessivo contesto di riforma, assumono uno specifico e immediato rilievo, per l'operatività delle Commissioni territoriali, le disposizioni che incidono sull'accesso alla procedura di protezione internazionale.

In tale ambito, particolare rilievo assumono le disposizioni che ridefiniscono le fasi di accesso alla procedura, distinguendo in modo più puntuale la **manifestazione di volontà**, la **registrazione** e la **formalizzazione** della domanda.

In base al nuovo assetto delineato dal decreto, la domanda di protezione internazionale si considera presentata quando il richiedente manifesta personalmente la volontà di chiedere

Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0099/0011 - Protocollo 0005867 10/06/2026 - U 1°

protezione all'autorità competente. La **manifestazione di volontà** costituisce, dunque, il momento iniziale di emersione della domanda e assume rilievo ai fini dell'attivazione del procedimento. Secondo il nuovo testo normativo, tale manifestazione può essere ricevuta, in via ordinaria, dalle **Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale**, per il tramite dei soggetti esterni convenzionati. In proposito, si segnala che sono in corso le necessarie iniziative volte a individuare i soggetti da convenzionare e le modalità di espletamento del servizio. La manifestazione di volontà può inoltre essere ricevuta dalle **Questure** e dagli **Uffici di polizia di frontiera** quando sia formulata da stranieri sottoposti agli accertamenti di frontiera, da richiedenti trattenuti ovvero da soggetti detenuti.

La **registrazione** della domanda è poi effettuata dalla Questura o dall'ufficio di polizia di frontiera competente, con l'inserimento dei dati nei sistemi informativi dedicati e con il rilascio del documento nominativo attestante l'avvenuta registrazione.

La **formalizzazione**, infine, rappresenta la fase in cui la domanda viene completata secondo le modalità previste dalla nuova disciplina, di regola presso le Commissioni territoriali per il tramite dei soggetti esterni convenzionati ovvero, nei casi previsti, per il tramite dei gestori dei centri di accoglienza o, per i richiedenti trattenuti o detenuti, presso la questura.

Il decreto reca, inoltre, una **disciplina transitoria** di particolare importanza. **In sede di prima attuazione e, comunque, fino al 31 ottobre 2026**, la competenza a ricevere, per tutti i richiedenti, la manifestazione di volontà, la registrazione e la formalizzazione della domanda **resta attribuita alle Questure e agli Uffici di polizia di frontiera**.

La medesima disposizione chiarisce, altresì, che, a decorrere dal 12 giugno 2026 e fino all'adeguamento delle specifiche tecniche necessarie all'attuazione del nuovo modello, la domanda si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione. La finalità della norma è, pertanto, quello di assicurare continuità amministrativa e certezza operativa nella fase di avvio del nuovo sistema, evitando vuoti applicativi o rallentamenti dovuti al necessario completamento degli strumenti organizzativi e informatici destinati a supportare il regime ordinario.

3. La procedura d'asilo alla frontiera ed il diritto di rimanere sul territorio nazionale

La **regolamentazione della procedura di frontiera** assume, in questo quadro, un rilievo del tutto **centrale** per l'attività delle Commissioni territoriali, in quanto incide direttamente sui tempi dell'esame, sull'organizzazione del procedimento e sulla tempestività delle decisioni che le medesime sono chiamate ad adottare. Proprio per tale ragione, merita specifica attenzione la disciplina dei relativi **termini**, che il decreto-legge coordina con gli articoli 51 e 73 del regolamento (UE) 2024/1348.

Sotto il profilo **amministrativo**, l'articolo 28-bis.1 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come introdotto dal decreto-legge, prevede che, quando sia stata determinata l'applicazione della procedura accelerata in frontiera, la Commissione territoriale competente adotti e comunichi la decisione sulla domanda **entro quattro settimane decorrenti dalla registrazione**. Resta fermo, sul piano complessivo della permanenza del richiedente nella procedura di frontiera, il limite massimo di **dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda**, previsto dagli articoli 51 e 73 del regolamento (UE) 2024/1348.

Per ciò che concerne il procedimento **giudiziario**, l'articolo 35-*ter* del decreto legislativo n. 25 del 2008 stabilisce che il ricorso avverso la decisione adottata nella procedura di frontiera è proposto **entro cinque giorni** dalla notificazione; le note difensive possono essere depositate nei **cinque giorni successivi**; il giudice decide sull'istanza di autorizzazione a rimanere, ovvero, se del caso, sul merito del ricorso, **entro i successivi dieci giorni;** in ogni caso, la decisione giurisdizionale deve intervenire **entro dodici settimane dalla data di registrazione della domanda**. Decorso tale termine, ove non sia stata adottata la decisione giurisdizionale, il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio nazionale e gli è rilasciato il documento previsto dalla disciplina vigente.

È dunque essenziale che codeste Commissioni assicurino, sin dalla fase iniziale, un rigoroso presidio dei termini sopra richiamati, trattandosi di una scansione temporale che costituisce elemento strutturale della nuova disciplina e condizione imprescindibile per il corretto funzionamento dell'intero sistema.

Deve, altresì, evidenziarsi che avverso le decisioni adottate nell'ambito della procedura di frontiera è ammesso il **ricorso giurisdizionale**; tuttavia, tale ricorso **non produce un effetto sospensivo automatico**. La relativa disciplina va letta in stretto raccordo con la riformulazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 25 del 2008, il quale prevede che il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato **fino alla decisione della Commissione territoriale** adottata ai sensi dell'articolo 32 e, **se ha presentato ricorso giurisdizionale, fino alla decisione di primo grado**, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 35-bis, commi 3 e 5, e 35-ter, commi 1, 4 e 6, del medesimo decreto legislativo.

Ne consegue che, anche nella procedura di frontiera, la proposizione del ricorso non comporta, di per sé, una generalizzata permanenza automatica del richiedente sul territorio nazionale, occorrendo avere riguardo alle specifiche eccezioni e ai limiti espressamente previsti dal nuovo quadro normativo.

4. La procedura d'asilo alla frontiera obbligatoria. Casi.

Per l'attività di codeste Commissioni assume particolare rilievo l'individuazione dei **casi in cui la procedura di frontiera è obbligatoria**. Ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2024/1348, la procedura di asilo alla frontiera deve essere applicata, in presenza dei relativi presupposti, nei seguenti casi:

- quando il richiedente ha **tratto in inganno le autorità** mediante false informazioni o documenti falsi, ovvero omettendo informazioni o documenti pertinenti in relazione alla propria identità o nazionalità, in modo da incidere sulla decisione;
- quando il richiedente proviene da un **Paese di origine per il quale il tasso di riconoscimento della protezione internazionale è pari o inferiore al 20 per cento**;
- quando sussistono **ragionevoli motivi** per considerare il richiedente un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico;
- quando il richiedente è stato **espulso con efficacia esecutiva** per gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico ai sensi del diritto nazionale.

Si evidenzia, in proposito, che l'elenco dei Paesi di origine per i quali il tasso di riconoscimento della protezione internazionale risulta inferiore al 20 per cento è pubblicato da **Eurostat** nell'ambito dei materiali statistici europei in materia di asilo (https://ec.europa.eu/eurostat/documents/d/migration-asylum/countries-of-citizenship-with-an-asylum-recognition-rate-of-20-or-lower-1); tale elenco si trasmette in allegato alla presente circolare per ogni conseguente determinazione di competenza in ordine delle procedure applicabili.

Poiché il suddetto elenco è soggetto a variazioni, è opportuno consultare anche l'aggiornamento dinamico del database, al seguente link:https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_asydec1pc__custom_21328996/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=ba4e987f-c078-471b-9075-65fb7a13e90e&c=1778057856000

5. Le procedure accelerate

Le **procedure accelerate**, di particolare rilievo per l'attività di codeste Commissioni, sono ora disciplinate in via integrale dal regolamento (UE) 2024/1348, che ne individua direttamente i presupposti applicativi e i termini essenziali.

Fra i casi di più frequente e immediata rilevanza operativa (individuati all'articolo 42 del Regolamento) rientrano, in particolare i casi in cui il richiedente:

- sia un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico;

Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0099/0011 - Protocollo 0005867 10/06/2026 - U 1°

- abbia presentato dichiarazioni o elementi palesemente inconferenti o contraddittori;
- abbia tratto in inganno le autorità mediante false informazioni o documenti;
- provenga da un Paese di origine sicuro o da un Paese per il quale la percentuale di riconoscimento della protezione internazionale sia pari o inferiore al 20%;
- presenti una domanda reiterata secondo i parametri stabiliti dal regolamento;
- non ha fatto domanda di protezione internazionale quanto prima possibile.

Sotto il profilo dei **termini**, la disciplina è recata dall'articolo 35 del regolamento (UE) 2024/1348, che individua sostanzialmente tre ipotesi:

1. esame della domanda per la quale si deve accertare **l'inammissibilità**: durata massima, due mesi dalla data di formalizzazione della domanda, fatto salvo il caso di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera e);
2. procedura d'esame **accelerata**: durata massima, tre mesi dalla data di formalizzazione della domanda;
3. procedura d'esame **ordinaria**: durata massima, sei mesi dalla formalizzazione della domanda.

6. Decisioni di inammissibilità manifesta infondatezza e dichiarazione di ritiro implicito

Con specifico riguardo alle **tipologie di decisioni**, il decreto-legge introduce, in attuazione delle corrispondenti *may clauses* previste dal regolamento (UE) 2024/1348, una più puntuale articolazione degli esiti del procedimento demandati alle Commissioni territoriali. In tale quadro, assumono rilievo, oltre alle decisioni di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria e al rigetto della domanda, anche:

- la **dichiarazione di inammissibilità** della domanda nei casi previsti dall'articolo 38 del Regolamento;
- la decisione di **rigetto per manifesta infondatezza**, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento;
- nonché la decisione di **ritiro implicito** della domanda nei casi di cui all'articolo 41 del regolamento, disciplinata dal nuovo articolo 23-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, ferma restando, nei casi in cui la Commissione abbia già accertato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, la possibilità di adottare una decisione di rigetto per infondatezza o manifesta infondatezza.

Sotto il profilo processuale, la corretta qualificazione di tali decisioni assume rilievo anche ai fini del **regime dell'effetto sospensivo del ricorso**. In linea generale, ai sensi

Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0099/0011 - Protocollo 0005867 10/06/2026 - U 1°

dell'articolo 68 del regolamento, recepito dall'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, così come modificato dal decreto-legge in corso di pubblicazione, la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, salvo i casi espressamente sottratti a tale automatismo dal Regolamento (UE) 2024/1348.

Tra tali casi, si enumerano, in particolare, le decisioni di rigetto della domanda:

a) per infondatezza o manifesta infondatezza emesse nell'ambito di procedure accelerate e di frontiera;
b) per inammissibilità;
c) per ritiro implicito;
d) per infondatezza o manifesta infondatezza in caso di reiterazione.

7. Indicazioni operative

Per quanto di più diretta rilevanza per l'attività di codeste Commissioni, occorre seguire con particolare attenzione i seguenti aspetti.

In primo luogo, deve essere assicurato, per la parte di rispettiva competenza, che il richiedente sia sempre pienamente informato della procedura, dei propri diritti e dei propri oneri. A tal fine, occorre accertare in ogni fase del procedimento, e darne adeguata evidenza documentale, che il richiedente abbia ricevuto le informazioni previste, quantomeno mediante la consegna degli opuscoli EUAA allegati alla presente circolare, rinvenibili sul sito web del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione al link che sarà comunicato successivamente.

In secondo luogo, previo stretto raccordo con le Prefetture, per la gestione dei richiedenti in accoglienza, e con le Questure, per le fasi di accesso alla procedura, dovranno essere monitorati fin dall'inizio i procedimenti di asilo alla frontiera. In particolare, una volta ricevuta la segnalazione della Questura circa la proposta di attivazione della procedura di frontiera, il Presidente della Commissione dovrà tempestivamente determinare la procedura applicabile, avendo cura di salvaguardare le garanzie procedurali dovute alle persone vulnerabili e, segnatamente, ai minori stranieri non accompagnati.

Sin dalla registrazione della domanda, dovrà inoltre essere prestata la massima attenzione al decorso dei termini, programmando audizioni e decisioni in modo coerente con le scansioni temporali previste dalla disciplina applicabile.

L'andamento delle procedure di frontiera sarà, in particolare, oggetto di un **monitoraggio** attento, realizzato di concerto con il Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere e con la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, sulla base di un modello elaborato su file excel.

Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Codesti Uffici, d'intesa con le Prefetture e le Questure competenti, vorranno provvedere al costante e tempestivo aggiornamento del suddetto modello di monitoraggio, il cui coordinamento è affidato al viceprefetto aggiunto, Dr. Fabio Magnano, raggiungibile all'indirizzo e-mail: fabio.magnano@interno.it.

Inoltre, dovrà essere seguita con attenzione anche la fase processuale, sia ai fini della difesa dell'Amministrazione sia per acquisire tempestiva certezza della posizione giuridica del richiedente. Al riguardo, si prega di voler trasmettere a questa Commissione nazionale i ricorsi che saranno presentati nelle prime fasi di attuazione della nuova disciplina, nonché le relative decisioni giurisdizionali.

Si raccomanda, infine, di mantenere un **costante contatto** con la Commissione nazionale per il diritto di asilo, che assicurerà il necessario supporto interpretativo e operativo nella fase di prima applicazione delle nuove disposizioni. La Commissione nazionale resterà contattabile ai consueti recapiti e, altresì, tramite una specifica linea telefonica (0669000127/502) e un apposito indirizzo di posta elettronica: attuazionepattoasilo@interno.it.

Al fine di agevolare l'attività di codeste Commissioni sono state predisposte le informative relative alle procedure ordinarie accelerate e accelerate alla frontiera nonché alle interviste da remoto che si allegano.

Si confida nella consueta collaborazione e si rimane disponibili per ogni chiarimento.

IL PRESIDENTE
Fabrizio Gallo